

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
DELL'ASSOCIAZIONE ADOS BRESCIA APS
20 maggio 2022**

Il giorno 20 del mese di maggio dell'anno 2022 alle ore 17,00, presso la sede del CSV (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO) in via Salgari 43, su convocazione della Presidente dell'Associazione ADOS Brescia APS, si è riunita l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, (essendo andata deserta la prima convocazione) per la trattazione del seguente o.d.g.:

1. Variazione di alcuni articoli dello Statuto

2. Varie ed eventuali

Segue il processo verbale la Consigliera Ausilia Doninelli.

In seguito ad appello risultano presenti 8 socie di persona, 2 via web mediante invito su google.meet, per delega 14 per un totale di 24 socie presenti come sotto descritto

ASSEMBLEA ORDINARIA ADOSBRESCIA APS 20.05.2022

NOME	delega a	firma presenza o delegata
ACQUAROLO ANNA MARIA	Presente via web	
BEDUSSI GIULIANA		
BONAMENTI GRAZIA	FRANZOSI	FIRMATO SU ORIGINALE
BONAZZI LUCIA		
BRODINI CINZIA		
BUFFOLI MARIA		
COCCOLI GIULIANA vicepresidente	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
CONTI MARIA TERESA		
DAMONTI GIUSEPPINA		
DA RONCO GABRIELLA		
DE GIUSEPPE MANUELA		
DOTTI LAURA consigliera	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
DONINELLI AUSILIA consigliera	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
FAVALE RINA MADERNA		
FECIT CLARA	DOTTI	FIRMATO SU ORIGINALE
FERRAGLIO CRISTINA		
FERRETTI ELISABETTA	FRANZOSI	FIRMATO SU ORIGINALE
FORNASARI FRANCESCA	MAXIA	FIRMATO SU ORIGINALE
FRANZOSI MARIA	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
GANDOLFI ANNA MARIA		
GIUDICE DANIELA	DONINELLI	FIRMATO SU ORIGINALE
GNALI RAFFAELLA	COCCOLI	FIRMATO SU ORIGINALE
GORNI DANIELA	DOTTI	FIRMATO SU ORIGINALE
MACONO GRAZIELLA presidente	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
MACONO MARIACARMELA consigliera	PRESENTE via web	
LAFFRANCHI ELENA		

MACCARANA GIULIA	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
MARCHINA ANNA	IACONO GRAZIELLA	FIRMATO SU ORIGINALE
MATTEI SARA		
MAXIA MARILENA	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
MAZZOLA ALESSANDRA	MACCARANA	FIRMATO SU ORIGINALE
MOZZO ROSANNA		
PACCANI CAROLA	COCCOLI	FIRMATO SU ORIGINALE
PASERO TIZIANA		
PASINETTI EDDA		
PELUCCHI LUISA		
PERNIGO CARLA		
POLESINI BARBARA	DONINELLI	FIRMATO SU ORIGINALE
REMIDA ADRIANA		
RODIA GIUSEPPINA	MAXIA	FIRMATO SU ORIGINALE
ROMANO ILDEFRANCA		
ROSSI ROSANGELA		
SANTINI FERRATA NICOLETTA		
SCOTUZZI GRAZIELLA		
SOLDI DANIELA consigliera	MACCARANA	FIRMATO SU ORIGINALE
STELLINI MARIA		
TERZI ANNA		
VENTURINI SILVIA		
VENTURINI MARIA ROSA	VERONESI	FIRMATO SU ORIGINALE
VERONESI CARLA	PRESENTE	FIRMATO SU ORIGINALE
Zoccarato Angela		

Poiché l'Assemblea è Ordinaria in seconda convocazione è valida poiché non è previsto un numero legale minimo.

1° punto all'o.d.g.: variazione alcuni articoli dello Statuto

La Presidente informa che si è reso necessario convocare questa assemblea per garantire una corretta migrazione nel RUNTS (registro unico enti del terzo settore) della nostra Associazione.

Visto che è un'azione promossa a livello nazionale ci è stato consentito di variare lo statuto in assemblea a regime ORDINARIO (valida qualsiasi sia il numero dei presenti se in seconda convocazione) se effettuata entro il 31.05.2022.

Le associazioni prima di transmigrare dovranno adeguare i propri statuti ad alcune regole studiate per dare maggiore trasparenza e correttezza alle associazioni stesse.

NOME
ACQUA
BEDUSS
BONAM
BONAZZ
BROD
BUFFO
COCCO
CONTI
DAMON
DA RON
DE GIUS
DOTTI L
DONINE
FAVALE
FECIT C
FERRAC
FERRET
FORNAS
FRANZO
GANDO
GIUDIC
GNAL
GORN
IACON
IACON
LAFFR
MACCA
MATTE
MAXIA
MAZZO
MOZZO
PACCA
PASERO
PASINE
PELUC
PERNIG
POLES
REMIDA
RODIA
ROMAN
ROSSI
SANTIN
SCOTU
SOLDI
STELLI
TERZI
VENTU
VENTU
VERON
Zoccar
Zoccar

ASSEMBLEA ORDINARIA ADOSBRESOA APS 20.05.2022

NOME	delega a	firma presenza o delegata
ACQUAROLO ANNA MARIA		presente via IXEB
BEDUSSI GIULIANA		
BONAMENTI GRAZIA	FRANZOSI M.	URB
BONAZZI LUCIA		
BRODINI CINZIA		
BUFFOLI MARIA		
COCCOLI GIULIANA vicepresidente		Giuliana Cocoli
CONTI MARIA TERESA		
DAMONTI GIUSEPPINA		
DA RONCO GABRIELLA		
DE GIUSEPPE MANUELA		
DOTTI LAURA		Laura Dotti
DONINELLI AUSILIA		Ausilia Doninelli
FAVALE RINA MADERNA		
FECIT CLARA	DOTTI	Laura Dotti
FERRAGLIO CRISTINA		
FERRETTI ELISABETTA	FRANZOSI Maria	Elisabetta Ferretti
FORNASARI FRANCESCA	MAXIA Marilena	Francesca Fornasari
FRANZOSI MARIA		Notorauro
GANDOLFI ANNA MARIA		
GIUDICE DANIELA	DONINELLI Ausilia	Daniela Giudice
GNALI RAFFAELLA	COCCOLI G.	Raffaella Gnali
GORNI DANIELA	DOTTI L.	Daniela Gorni
IACONO GRAZIELLA presidente		Graziella Iacono
IACONO MARIACARMELA consigliera		presente via IXEB
LAFFRANCHI ELENA		
MACCARANA GIULIA		Maccarana Giulia
MATTEI SARA		
MAXIA MARILENA		Marilena Maxia
MAZZOLA ALESSANDRA	MACCARANA G.	Alessandra Mazzola
MOZZO ROSANNA		
PACCANI CAROLA	COCCOLI GIULIANA	Carola Paccani
PASERO TIZIANA		
PASINETTI EDDA		
PELUCCHI LUISA		
PERNIGO CARLA	past-president	
POLESINI BARBARA	DONINELLI Ausilia	Barbara Polesini
REMIDA ADRIANA	MAXIA Marilena	Adriana Remida
RODIA GIUSEPPINA		
ROMANO ILDEFRANCA		
ROSSI ROSANGELA		
SANTINI FERRATA NICOLETTA		
SCOTUZZI GRAZIELLA		
SOLDI DANIELA consigliera	MACCARANA Giulia	Daniela Soldi
STELLINI MARIA consigliera		
TERZI ANNA		
VENTURINI SILVIA		
VENTURINI MARIA ROSA	Carla Veronesi	Maria Rosa Venturini
VERONESI CARLA consigliera		Carla Veronesi
Zoccarato Angela		
MARCHINA ANNA	IACONO G.	Anna Marchina

In particolare si rende necessario modificare alcuni articoli dello Statuto dell'Associazione.

Gli articoli interessati alla modifica sono

il 3: possibilità di disporre erogazioni liberali

il 5: non prevedere limite di età dei soci che aderiscono alla Associazione

il 13: modalità di surroga di membri dimissionari del Consiglio Direttivo

Inoltre viene scritto il titolo della associazione in modo meno ridondante: dal vecchio **STATUTO ASSOCIAZIONE ADOSBRESCIA Associazione Donne Operate al Seno di Brescia - Associazione di promozione sociale o APS** si passa al nuovo: **STATUTO "ADOS BRESCIA Associazione Donne Operate al Seno di Brescia - Associazione di promozione sociale"**

La Presidente spiega con chiarezza nel dettaglio la nuova formulazione che, per facilitarne la comprensione, viene messa a confronto con il testo in vigore. I testi vengono illustrati attraverso la proiezione di slide come confronto e risultano essere qui sotto riportati:

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

- **TESTO IN VIGORE:** istituire attività sinergiche con associazioni e soggetti che condividono le attività dell'Associazione.

- **PROPOSTA MODIFICA:** istituire attività sinergiche con associazioni e soggetti che condividono le attività dell'Associazione. A ciò si aggiunge:

- sostenere, anche economicamente, progetti di solidarietà destinati a persone in situazione di disagio;
- sostenere, anche economicamente, progetti allineati alla mission associativa.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

- **TESTO IN VIGORE:** L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

- **PROPOSTA MODIFICA:** l'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto Voto in assemblea.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

- **TESTO IN VIGORE:** In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

- **PROPOSTA MODIFICA:** In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

La Presidente dichiara che il resto dello Statuto rimane come registrato nel 2019 all'Agenzia delle Entrate.



L'Assemblea approva all'unanimità la nuova formulazione degli articoli 3, 5 e 13 dello Statuto e prende atto della dizione Associazione di Promozione Sociale nel titolo, così come registrato alla Agenzia delle Entrate

2° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali

- Vengono definiti i turni di presenza alla manifestazione di domenica 22 maggio in Piazza Vittoria "Le associazioni si raccontano"
- Viene concordata la data per la consueta serata conviviale prima dell'interruzione delle attività sportive. Si decide per lunedì 6 giugno alle ore 19,30

Non essendovi altri argomenti da approvare né chiedendo alcuno la parola la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente

Dr.ssa Graziella Iacono

Graziella Iacono

La Consigliera verbalizzante

Ausilia Doninelli

Ausilia Doninelli

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del DLGS 117/2017 ART 82



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 11.7 GIU. 2022

al N. 3675 serie 3

versati € Conte -

Per delega del Direttore Provinciale

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti



STATUTO

"ADOS BRESCIA Associazione Donne Operate al Seno di Brescia" Associazione di promozione sociale"



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "ADOS BRESCIA Associazione Donne Operate al Seno di Brescia - Associazione di promozione sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione. ADOSBRESCIA è la nuova denominazione che prende la vecchia "associazione donne operate al seno di Brescia" (ADOSITALIA onlus), da cui deriva.

L'Associazione utilizza quale acronimo "ADOSBRESCIA APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ADOSBRESCIA - Associazione Donne Operate al Seno di Brescia Associazione di Promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- svolgere attività gratuita di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro della mammella, nonché riabilitazione fisica, psicologica e sociale onde dare assistenza specifica alle donne portatrici di tumore mammario, tese al benessere delle donne operate al seno.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- svolgere attività di formazione, informazione, prevenzione sui problemi attinenti al cancro della mammella;
- organizzare momenti di auto-mutuo-aiuto al fine di condividere preoccupazioni e soddisfazioni al fine di

organizzare un sostegno, attraverso la testimonianza, la solidarietà e la condivisione;

- promuovere ed organizzare corsi di attività fisica, compresa la riabilitazione fisica, psicologica e sociale;
- organizzare conferenze/incontri formativi, divulgativi mirati al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema e informare, in particolare le donne sui problemi del cancro alla mammella;
- istituire attività sinergiche con associazioni e soggetti che condividono le attività dell'Associazione
- sostenere, anche economicamente, progetti di solidarietà destinati a persone in situazione di disagio;
- sostenere, anche economicamente, progetti allineati alla mission associativa;

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà anche porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, all'prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione deve essere mossa da spirito di solidarietà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute ed documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al

Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda

convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. a determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h. l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo; ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria;
- j. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di

almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ovea tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare

uffici direttivi.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

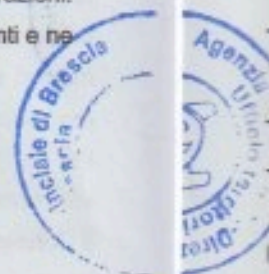
L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.



È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22. Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra isoci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 26. Norma Transitoria

Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nella Sezione F del registro delle Associazioni senza scopo di lucro e delle Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Brescia e, comunque, a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; sino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nello statuto precedente, approvato nella riunione dell'assemblea straordinaria del 02-06-1999.

3 3675 17/06/2022

0,00 **TM422L003675000NE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM4

